

## **Il Responsabile dell'Area Amministrativa propone al Consiglio l'adozione della seguente proposta di deliberazione.**

### **Premesso:**

- CHE con propria deliberazione n. 19 del 24/10/2002 si è proceduto ad approvare, ad ogni effetto di legge, lo Statuto dell'Unione dei Comuni area Caserta Sud Ovest (C.S.O.);
- CHE, si è reso necessario, per rendere lo Statuto più attinente al dettato dell'art.32 del D.L.gs. n.267/00, modificare ed integrare gli artt. 1, 5, 6, 8, 12, 13, 14 e 24 e l'intero "TITOLO VII", nello specifico negli artt. 38, 39 e 40, ed in particolare:
  - **l'art.1 comma 1.** viene così modificato "*L'Unione della "C.S.O." è composta dai Comuni di Cancellò Arnone, Castel Volturno, Cellole, Francolise, Grazzanise, Mondragone, S. Maria La Fossa, Sessa Aurunca.*";
  - **l'art.5 comma 1.** viene così modificato "*La sede dell'Unione è situata a Grazzanise. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luogo diverso, purché ricompreso nell'ambito del territorio che la delimita. I rappresentanti degli Enti che costituiscono l'Unione hanno concordato che il Comune di Grazzanise è l'Ente capo fila.*";
  - **l'art.5 comma 2.** viene così modificato "*L'Unione è contraddistinta da una effigie costituita dai loghi dei Comuni, che circoscrivono la scritta C.S.O. (CASERTA SUD-OVEST).*";
  - **l'art.6 comma 2.** viene così integrato e modificato "*Ove necessario, salvi i casi di recesso di cui al successivo art. 7, almeno sei mesi prima della scadenza, i Consigli Comunali interessati possono deliberare il permanere dell'Unione per un ulteriore periodo che comunque non potrà essere superiore ad anni dieci.*";
  - **l'art.8 comma 1. punto f)** viene così integrato e modificato "*La gestione delle risorse umane necessarie per l'esercizio dell'attività di competenza, con utilizzo del personale dipendente dei Comuni dell'Unione, all'uopo autorizzato, cui competerà un compenso fissato dalla Giunta dell'Unione;*";
  - **l'art.12 comma 1.** viene così integrato e modificato "*Il Consiglio:*
    - a) *elegge tra i Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione, il Presidente dell'Unione ed il Presidente del Consiglio;*
    - b) *elegge, tra i propri membri, il Vice Presidente del Consiglio;*
    - c) *elegge il Collegio dei Revisori del Conto.**Il Presidente dell'Unione, il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio restano in carica per un periodo non superiore ai due anni con il principio della rotazione.*";
  - **l'art.12 comma 2.** viene così integrato e modificato "*Il Consiglio approva, altresì, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, adotta lo Statuto del regolamento dell'Unione, approva i provvedimenti di cui all'articolo 8 lettera d), sempre che non siano di competenza di altri Organi dell'Unione stessa.*";
  - **l'art.13 comma 1.** viene così modificato "*Il Presidente del Consiglio svolge le funzioni stabilite dal regolamento.*";
  - **l'art.14 comma 1.** viene così modificato ed integrato "*Il Presidente dell'Unione nomina i componenti della Giunta tra i Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione. Il Presidente dell'Unione ha facoltà di nominare un solo Assessore esterno purché dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. L'assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto. Il Presidente dell'Unione nomina tra i componenti della Giunta il Vice Presidente. Nella prima seduta successiva all'insediamento ne dà comunicazione al Consiglio.*";
  - **l'art.24 comma 1.** viene così modificato "*Il Presidente ha facoltà di promuovere conferenze aperte alla partecipazione di organizzazioni di categoria e di associazioni o di gruppi di cittadini interessati.*";

- il nome del “**TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**” viene così modificato “*TITOLO VII - NORME FINALI*”;
- **gli artt.38 e 39** vengono abrogati;
- **l’art.40** diventa l’art.38;
- CHE, pertanto, occorre adottare formale deliberazione di modifica ed integrazione dello Statuto dell’Unione, e per conseguenza della innanzi richiamata deliberazione consiliare;

**Visti** i pareri resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art.49 del D.L.gs. n.267/00.

**Rilevato** che, ai sensi dell’art.32, comma 2), del D.L.gs. n.267/00 lo Statuto dell’Unione v’è approvato con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie;

### **PROPONE**

- 1. Modificare ed integrare lo Statuto dell’Unione dei Comuni Area Caserta Sud Ovest negli artt. 1, 5, 6, 8, 12, 13, 14 e 24 e l’intero “TITOLO VII”, nello specifico negli artt. 38, 39 e 40, di seguito riportati:**

#### **A. Articoli da modificare:**

- *art. 1 “Oggetto”*
  1. L’Unione della “C.S.O.” è composta dai Comuni di Cannello Arnone, Capodrise, Castel Volturmo, Cellole, Francolise, Grazzanise, Marcianise, Mondragone, S. Maria La Fossa, Sessa Aurunca.
- *art. 5 “Sede ed effigie”*
  1. La sede dell’Unione è situata a Grazzanise. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luogo diverso, purché ricompreso nell’ambito del territorio che la delimita. I rappresentanti degli Enti che costituiscono l’Unione hanno concordato, comunque, che il Comune di Grazzanise è l’Ente capo fila ed il Sindaco di Grazzanise è il Presidente della Conferenza dei Sindaci, mentre la sede della Conferenza è il Comune di Marcianise.
  2. L’Unione è contraddistinta da una effigie costituita dai loghi dei dieci Comuni, che circoscrivono la scritta C.S.O. (CASERTA SUD-OVEST).
- *art. 6 “Durata”*
  1. L’Unione si scioglie con la realizzazione di tutti gli obiettivi rientranti nelle finalità di cui all’art.2 e, comunque, trascorsi dieci anni dalla sua costituzione.
  2. Ove necessario, salvi i casi di recesso di cui al successivo art. 7, sei mesi prima della scadenza, i Consigli Comunali interessati possono deliberare il permanere dell’Unione per un ulteriore periodo che comunque non potrà essere superiore ad anni dieci.
  3. In caso di recesso anticipato da parte di uno o più Comuni, la gestione dei rapporti è devoluta all’Unione, salvi i diritti dei terzi.
  4. In caso di scioglimento, la gestione dei rapporti è devoluta ai singoli Comuni, che vi subentrano pro quota in ragione della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente.
  5. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo, saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell’Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di S.Maria Capua Vetere.
- *art. 8 “Oggetto”*
  1. Sono affidate all’Unione le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni ed attività :
    - a) Coordinamento delle attività di interesse complessivo dell’area;

- b) Verifica della rispondenza delle singole iniziative e progetti alle finalità del C.S.O.;
  - c) Rappresentanza degli interessi complessivi della C.S.O. nei rapporti con la comunità Europea, lo Stato, la Regione, la Provincia ed altri enti pubblici e privati;
  - d) Approvazione degli atti di impegno dell'Unione con gli Enti di cui alla precedente lett. c) e conseguente stipula di accordi, protocolli e quant'altro ritenuto necessario;
  - e) Costituzione di rapporti convenzionali per conto della C.S.O. finalizzati al reperimento di risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi dell'Unione;
  - f) La gestione delle risorse umane necessarie per l'esercizio dell'attività di competenza, con utilizzo, in via prioritaria, mediante l'istituto del distacco e/o del comando, del personale dipendente dei Comuni dell'Unione, cui competerà il rimborso degli oneri sostenuti;
  - g) La gestione degli appalti per la fornitura di beni e servizi per le attività di competenza dell'Unione;
  - h) L'affidamento di incarichi di consulenza, anche in funzioni di Uffici di Staff, a personale esterno od interno, ivi compresi, Segretari comunali, Direttori generali e Dirigenti dei Comuni dell'Unione, mediante convenzioni e/o contratti.
2. Sono, altresì, affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni per il coordinamento delle attività di interesse intercomunale.
- Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.
- *art. 12 "Competenze"*
    - 1. Il Consiglio elegge tra i Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione, il Presidente dell'Unione, il Presidente del Consiglio ed il Collegio dei Revisori del conto.
    - 2. Approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, adotta lo Statuto del regolamento dell'Unione, approva i provvedimenti di cui all'articolo 8 lettera d), sempre che non siano di competenza di altri Organi dell'Unione stessa.
  - *art. 13 "Presidenza del Consiglio"*
    - 1. Il Presidente del Consiglio, scelto tra i componenti dell'Organo nella seduta di insediamento, svolge le funzioni stabilite dal regolamento.
  - *art. 14 "Nomina del vice Presidente e degli Assessori"*
    - 1. Il Presidente dell'Unione nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Presidente e, nella prima seduta successiva all'insediamento, da tenersi comunque non oltre trenta giorni da questa, ne dà comunicazione al Consiglio.
  - *art. 24 "Conferenze Consultive"*
    - 1. Il Presidente ha facoltà di promuovere conferenze aperte alla partecipazione di organizzazioni di categoria e di associazioni o di gruppi di cittadini interessati.
  - *TITOLO VII "NORME TRANSITORIE E FINALI" - Capo I "Norme transitorie"*
  - *art. 38 "Organi di governo"*
    - 1. L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi organi.
    - 2. Sino ad allora, in via transitoria, gli organi sono:
      - a) l'Assemblea dei Sindaci, che è costituita dai Sindaci dei Comuni partecipanti, o suoi delegati;
      - b) il Presidente, che è il Sindaco del Comune di Grazzanise.
  - *art. 39 "In materia di bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi"*
    - 1. Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'art.30 del T.u.e.l. n.267/2000 o ad incarichi professionali, conferiti anche ai dipendenti dei Comuni partecipanti, previa

autorizzazione di cui all'art.53 del D.L.vo n.165/2001, ovvero all'istituto del comando e/o distacco, sussistendone i motivi.

2. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2002, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese sulla base dei criteri del precedente art.32, stabilendo con apposito atto termini, modalità, Ente gestore ed annessa tesoreria.
  3. In attesa che l'Ente possa dotarsi di un assetto e di un organico compiutamente definito, l'Assemblea dei Sindaci attribuisce al responsabile unico dei procedimenti le funzioni di direttore generale, con facoltà di adottare appositi atti per l'individuazione di diretti responsabili.
- art. 40 "Entrata in vigore"
1. Il presente statuto esplica i propri effetti, una volta divenuto esecutivo.

## **B. Articoli modificati:**

- art. 1 "Oggetto"
1. L'Unione della "C.S.O." è composta dai Comuni di Cancellò Arnone, Castel Volturò, Cellòle, Francòlise, Grazzanise, Mondragòne, S. Maria La Fossa, Sessa Aurunca.
- art. 5 "Sede ed effigie"
1. La sede dell'Unione è situata a Grazzanise. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luogo diverso, purché ricompreso nell'ambito del territorio che la delimita. I rappresentanti degli Enti che costituiscono l'Unione hanno concordato che il Comune di Grazzanise è l'Ente capo fila.
  2. L'Unione è contraddistinta da una effigie costituita dai loghi dei Comuni, che circoscrivono la scritta C.S.O. (CASERTA SUD-OVEST).
- art. 6 "Durata"
1. L'Unione si scioglie con la realizzazione di tutti gli obiettivi rientranti nelle finalità di cui all'art.2 e, comunque, trascorsi dieci anni dalla sua costituzione.
  2. Ove necessario, salvi i casi di recesso di cui al successivo art. 7, almeno sei mesi prima della scadenza, i Consigli Comunali interessati possono deliberare il permanere dell'Unione per un ulteriore periodo che comunque non potrà essere superiore ad anni dieci.
  3. In caso di recesso anticipato da parte di uno o più Comuni, la gestione dei rapporti è devoluta all'Unione, salvi i diritti dei terzi.
  4. In caso di scioglimento, la gestione dei rapporti è devoluta ai singoli Comuni, che vi subentrano pro quota in ragione della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
  5. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo, saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di S.Maria Capua Vetere.
- art. 8 "Oggetto"
1. Sono affidate all'Unione le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni ed attività :
    - a) Coordinamento delle attività di interesse complessivo dell'area;
    - b) Verifica della rispondenza delle singole iniziative e progetti alle finalità del C.S.O.;
    - c) Rappresentanza degli interessi complessivi della C.S.O. nei rapporti con la comunità Europea, lo Stato, la Regione, la Provincia ed altri enti pubblici e privati;
    - d) Approvazione degli atti di impegno dell'Unione con gli Enti di cui alla precedente lett. c) e conseguente stipula di accordi, protocolli e quant'altro ritenuto necessario;
    - e) Costituzione di rapporti convenzionali per conto della C.S.O. finalizzati al reperimento di risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi dell'Unione;

- f) La gestione delle risorse umane necessarie per l'esercizio dell'attività di competenza, con utilizzo del personale dipendente dei Comuni dell'Unione, all'uopo autorizzato, cui competerà un compenso fissato dalla Giunta dell'Unione;
  - g) La gestione degli appalti per la fornitura di beni e servizi per le attività di competenza dell'Unione;
  - h) L'affidamento di incarichi di consulenza, anche in funzioni di Uffici di Staff, a personale esterno od interno, ivi compresi, Segretari comunali, Direttori generali e Dirigenti dei Comuni dell'Unione, mediante convenzioni e/o contratti.
2. Sono, altresì, affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni per il coordinamento delle attività di interesse intercomunale.
- Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.
- *art. 12 "Competenze"*
    - 1. Il Consiglio:
      - a) elegge tra i Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione, il Presidente dell'Unione ed il Presidente del Consiglio;
      - b) elegge, tra i propri membri, il Vice Presidente del Consiglio;
      - c) elegge il Collegio dei Revisori del Conto.

Il Presidente dell'Unione, il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio restano in carica per un periodo non superiore ai due anni con il principio della rotazione.
    - 2. Il Consiglio approva, altresì, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, adotta lo Statuto del regolamento dell'Unione, approva i provvedimenti di cui all'articolo 8 lettera d), sempre che non siano di competenza di altri Organi dell'Unione stessa.
  - *art. 13 "Presidenza del Consiglio"*
    - 1. Il Presidente del Consiglio svolge le funzioni stabilite dal regolamento.
  - *art. 14 "Nomina del vice Presidente e degli Assessori"*
    - 1. Il Presidente dell'Unione nomina i componenti della Giunta tra i Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione.

Il Presidente dell'Unione ha facoltà di nominare un solo Assessore esterno purché dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

L'assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto.

Il Presidente dell'Unione nomina tra i componenti della Giunta il Vice Presidente.

Nella prima seduta successiva all'insediamento ne dà comunicazione al Consiglio.
- *art. 24 "Conferenze Consultive"*
  - 1. Il Presidente ha facoltà di promuovere conferenze aperte alla partecipazione di organizzazioni di categoria e di associazioni o di gruppi di cittadini interessati.
- *TITOLO VII "NORME FINALI"*
- *art. 38 "Entrata in vigore"*
  - 1. Il presente statuto esplica i propri effetti, una volta divenuto esecutivo.

## 2. Confermare la restante parte dello Statuto.

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE** \_\_\_\_\_  
**Il Responsabile dell'Area Amm.va (Dott.ssa Marina Rosa COLETTA)**